

Punti di vendita	Numero di apparecchi comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. installabili	Numero di apparecchi comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. installabili
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilabili individuati all'articolo 3, numeri 1 e 2 del presente decreto.	Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.	Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt; Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt; Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt;
Punti di vendita individuati all'articolo 3, numero 3 del presente decreto.	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi.	
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'articolo 3 numero 4 lettere a), b) e) ed f) del presente decreto.	Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq.	
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all'articolo 3, numero 4 lettere c) e d) del presente decreto.	Fino ad un massimo di 10 apparecchi .	

